COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MIGLIORI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 641

Proposta di legge (*Rinvio*):

BAVARO e VIOLA: Provvidenze a favore di chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale. (401) 641

PRESIDENTE 641, 642

CARIGNANI, *Relatore* 641

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

CARIGNANI ed altri: Assistenza e soccorso ai profughi in dipendenza degli eventi bellici. (1318) 642

PRESIDENTE 642, 643, 644

CARIGNANI. 642, 644

RUSSO CARLO 642, 643, 644

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 642, 643

NUMEROSO. 642, 643

ALMIRANTE, *Relatore* 642, 643

MONTELATICI 643

TURCHI 643

TOZZI-CONDIVI 644

Proposta di legge (*Rinvio*):

RICCIARDI: Aumento dei limiti di età per l'esonero definitivo dal servizio degli agenti amministrativi delle ferrovie dello Stato. (951) 644

PRESIDENTE 644

RUSSO CARLO 644

La seduta comincia alle 9,10.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole Delli Castelli Filomena.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bavaro e Viola: Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale. (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bavaro e Viola: Provvidenze, a favore dei chiamati alle armi, nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale.

L'onorevole Carignani, relatore, ha facoltà di parlare.

CARIGNANI, *Relatore*. Signor Presidente, il comitato che la Commissione ha nominato per lo studio di questo complesso problema, mi incarica di chiedere una proroga per un più approfondito esame del problema e, quindi, il rinvio della discussione su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il rinvio della discussione proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Carignani, ed altri: Assistenza e soccorso ai profughi in dipendenza degli eventi bellici. (1318)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Carignani, Almirante, Lupis, Montelatici e Numeroso: Assistenza e soccorso ai profughi in dipendenza degli eventi bellici.

L'onorevole Carignani, proponente, ha chiesto di parlare in linea pregiudiziale. Ne ha facoltà.

CARIGNANI. Siamo tutti unanimi nel riconoscere l'urgenza del problema della assistenza ai profughi e la necessità di creare qualcosa che sistemi definitivamente questa gente. Con questa proposta di legge abbiamo chiesto un congruo fondo per poter iniziare, non già risolvere, questa sistemazione definitiva dei profughi.

Da parte del Ministero del tesoro sono state fatte presenti le notevoli difficoltà per una risoluzione definitiva del problema. Esso, non pertanto, conserva la sua importanza. Visto che già si spendono miliardi per l'assistenza ai profughi, io penso che, concentrando una volta per sempre queste somme, potremmo risolvere il problema della loro sistemazione definitiva.

Il Ministero dell'interno si è trovato in questa difficoltà: poichè è scaduta la proroga per i sussidi da dare ai profughi, esso si trova nell'impossibilità di continuare l'assistenza. Ha quindi ragione di domandare di essere coperto legislativamente. Io proporrei pertanto uno stralcio che desse modo al Ministero di continuare a concedere tali sussidi.

RUSSO CARLO. Credo che sia possibile arrivare allo stralcio dei due articoli 28 e 29 di questa proposta di legge. L'articolo 28 dice: « Il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, la legge 1° agosto 1949, n. 453, la legge 1° marzo 1949, n. 51 e la legge 5 gennaio 1950, n. 1, sono abrogate ». L'articolo 29 dice: « La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1950 ».

Noi potremmo stralciare questi due articoli, emendandoli opportunamente e farne una legge a parte. Raggiungeremmo così egualmente lo scopo senza presentare una nuova proposta di legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non è contrario a tale proposta.

NUMEROSO. Io pregherei l'onorevole Carignani di cercare di portare a termine le trattative con il Ministero del tesoro. Se fosse possibile arrivare ad una rapida conclusione, riterrei opportuno affrontare e risolvere l'intero problema fra alcuni giorni. Io credo che, prorogando le attuali disposizioni, si rimanderebbe la soluzione a data indeterminata.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere il suo parere.

ALMIRANTE, *Relatore*. Riconosco che esiste obiettivamente la necessità di una proroga delle disposizioni non più vigenti, perché vi è in atto una *vacatio legis* che dura dal 30 giugno, e durante questo periodo vengono erogati fondi ai profughi senza una legge che consenta l'erogazione stessa. Vi è, quindi, una situazione irregolare che si prolunga e che bisogna sanare, indipendentemente dalla soluzione integrale del problema dei profughi a cui va incontro la proposta di legge in oggetto.

Ora, a questa proroga si può arrivare in due modi: o attraverso l'approvazione di una legge di proroga presentata dal Ministero, o attraverso lo stralcio, come proposto dell'onorevole Russo. Non ho niente da obiettare alla proposta Russo, purché sia chiarito che questo stralcio non significa affatto che la Commissione consideri non rilevante l'approvazione delle proposte. Non vorrei, cioè, che dessimo l'avallo alla tesi che circola proprio nel Ministero del tesoro, secondo cui questo stato di cose dovrebbe prolungarsi fino alla definitiva risoluzione del problema per l'esaurimento dei profughi.

Quindi, nessuna obiezione alla proposta dell'onorevole Russo (sulla quale per la forma possiamo essere completamente d'accordo), dato che essa ha il vantaggio di farci procedere più speditamente; purché sia ben chiaro che il problema rimane con tutta la sua urgenza, e che quindi ci associamo tutti alla proposta dell'onorevole Numeroso di pregare l'onorevole Carignani di farsi interprete presso il Ministero del tesoro dell'urgenza di una risposta ai quesiti che noi abbiamo posto.

NUMEROSO. Proporrei dunque di rinviare la decisione su questo argomento alla settimana prossima, cioè a dopo che l'onorevole Carignani abbia preso i definitivi accordi con il Ministero del tesoro, positivi o negativi che possano essere.

RUSSO CARLO. Quanto alla proposta di rinvio di una settimana, spetta all'onorevole relatore e all'onorevole Sottosegretario rispondere. Personalmente sono convinto che in una settimana non si possa giungere ad una soluzione.

Pertanto, nella eventualità di dover provvedere subito, per le preoccupazioni giustificatissime avanzate dall'onorevole Almirante, proporrei, d'accordo col collega Lucifredi, un ordine del giorno del seguente tenore: « La I Commissione permanente degli interni, ritenuta l'urgenza di prorogare le norme vigenti in materia di assistenza ai profughi, ai fini di evitare una dannosa carenza legislativa, mentre riconferma assoluta l'esigenza che la materia sia regolata in modo organico, così da dare una più completa ed efficace sistemazione della complessa materia, delibera lo stralcio degli articoli 28 e 29, opportunamente emendandoli, della proposta di legge Carignani ed altri ».

In tal modo è chiaro che lo stralcio è determinato da ragioni di urgenza, e che esso non risolve il problema.

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro prenderà in esame il problema in una prossima seduta. Senza voler influire sulle decisioni della Commissione, io penso che, se si procedesse allo stralcio, sarebbe opportuno sottoporre alla Commissione finanze e tesoro questa nostra decisione.

MONTELATICI. Sono d'accordo e vorrei in questa sede esprimere lo stato d'animo dei profughi della Grecia, che sono rappresentati da me in questa Commissione e le cui apprensioni sorgono soprattutto dalla presente carenza di disposizioni legislative.

Mi associo alla proposta di stralcio e concordo con l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Russo, ordine del giorno che lascia aperta la porta ad una soluzione totale del problema profughi.

PRESIDENTE. Onorevole Numeroso, insiste nella richiesta di rinvio di tutta la materia?

NUMEROSO. Domando se, approvando l'ordine del giorno dell'onorevole Russo, passiamo oggi stesso all'esame della legge stralcio.

PRESIDENTE. Dobbiamo sottoporre gli articoli stralciati alla Commissione finanze e tesoro, in modo da poter avere il parere della medesima.

NUMEROSO. Se si può passare all'esame della legge stralcio, ritiro la mia proposta; ma, se si dovesse rinviare alla settimana prossima, insisterei perché l'onorevole Carignani prendesse accordi con il Ministro del tesoro.

ALMIRANTE, *Relatore*. Sono favorevole all'ordine del giorno proposto, ma pregherei l'onorevole Russo, se è possibile, di inserire un accenno specifico alla proposta di legge n. 1318: cioè, invece di parlare genericamente di una soluzione integrale del problema, parlare di quella soluzione particolare.

Sono poi favorevole all'approvazione dello stralcio per le ragioni anzidette.

RUSSO CARLO. Dichiaro di accettare e faccio mio l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole relatore.

TURCHI. Dichiarandomi favorevole all'ordine del giorno, esprimo il parere che la sua approvazione non dovrebbe impedirci di approvare la legge stralcio. In tal modo regolarizzeremmo fino al 31 giugno 1951 una situazione attualmente iinsostenibile, ridando vigore alla legge decaduta, e avremmo tempo sino alla fine dell'anno per approvare la legge nel suo complesso.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo con quanto hanno dichiarato gli onorevoli colleghi sia sulla approvazione dell'ordine del giorno che sulla necessità di stralciare gli articoli 28 e 29 ed approvarli. Sono del resto anche d'accordo sulla urgenza di approvare l'intera proposta di legge dell'onorevole Carignani, alla quale, tutt'al più, proporremo emendamenti di carattere formale e non sostanziale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Russo, Lucifredi che, con l'emendamento proposto dall'onorevole Almirante e accettato dai presentatori, risulta così formulato:

« La prima Commissione degli interni, ritenuta l'urgenza di prorogare le norme vigenti in materia di assistenza ai profughi, al fine di evitare una dannosa carenza legislativa, mentre riconferma l'assoluta esigenza che la materia sia regolata in modo organico come nella proposta numero 1318, così da dare una più completa ed efficace sistemazione della complessa materia, delibera lo stralcio degli articoli 28 e 29, opportunamente emendandoli, della proposta di legge Carignani ed altri ».

(*È approvato*).

RUSSO CARLO. Propongo che al testo attuale degli articoli 28 e 29 sia sostituita una nuova formulazione.

L'articolo 28 è del seguente tenore:

« Il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, la legge 1° agosto 1949, n. 453, la legge 1° marzo 1949, n. 51 e la legge 5 gennaio 1950 n. 1, sono abrogate ».

Propongo di sostituirlo con il seguente:

« Le disposizioni recanti provvidenze a favore dei profughi di cui alla legge 1° agosto 1949 n. 453 prorogata con legge 5 gennaio 1950 n. 1 hanno effetto fino al 30 giugno 1951.

Aggiungerei alla proposta un articolo *bis*:

« Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge sono imputate ai capitoli 45 dello stato di previsione 1950-51 della spesa del Ministero dell'Africa italiana per i profughi dell'Eritrea, della Somalia, dell'Etiopia e della Libia ed ai capitoli 132 e 136 dello stato di previsione 1950-51 della spesa del Ministero dell'interno per tutti gli altri profughi indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948 n. 556 ».

All'articolo 29, del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1950 ».

Propongo di sostituire il seguente:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1° luglio 1950 ».

PRESIDENTE. Sta bene; comunicheremo gli emendamenti alla Commissione finanze e tesoro.

TOZZI CONDIVI. Faccio presente che sarebbe stato più opportuno non indicare il termine del 30 giugno 1951 per la proroga della legge. Sarebbe stato più utile dire che la legge è prorogata *sine die*, per non doverci trovare prima di quella data nella necessità di prorogarla ulteriormente. L'osservazione naturalmente, ha carattere generale e quindi non soltanto in rapporto a questa proposta di legge.

CARIGNANI. Non sono d'accordo con l'onorevole Tozzi Condivi, sia in generale, sia per il caso particolare. Il limitare la proroga al 30 giugno 1951 può costituire un elemento utile a rimuovere eventuali ostacoli che sorgessero per l'approvazione della legge.

RUSSO CARLO. Faccio osservare all'onorevole Tozzi Condivi che, nel caso in discussione, la sua proposta non sarebbe accettabile anche per ragioni tecniche. Infatti, poiché, per norma costituzionale, dobbiamo indicare la fonte dei finanziamenti necessari per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione della legge, è evidente che noi non potremmo impegnare anche i bilanci successivi a quello in corso.

TOZZI CONDIVI. La obiezione dell'onorevole Russo mi pare del tutto cavillosa. È evidente, infatti, che i bilanci successivi a quelli in corso dovranno rispettare gli impegni già presi e, nel caso concreto, stanziare la somma necessaria per l'applicazione di questa legge, se essa fosse in vigore all'inizio dell'esercizio nuovo.

PRESIDENTE. Restiamo allora d'accordo nel senso che, dopo aver ottenuto il parere dalla Commissione finanze e tesoro, esamineremo la proposta stralcio. Intanto io farò presente ai colleghi di detta Commissione l'approvazione dell'ordine del giorno Russo Carlo e il nuovo testo proposto degli articoli stralciati.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così resta stabilito*).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Ricciardi: Aumento dei limiti di età per l'esonero definitivo dal servizio degli agenti amministrativi delle ferrovie dello Stato. (951).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca successivamente la discussione della proposta di legge dell'onorevole Ricciardi: Aumento dei limiti di età per l'esonero definitivo dal servizio degli agenti amministrativi delle ferrovie dello Stato.

Su questa proposta non ci è ancora pervenuto il parere della Commissione dei trasporti. Domando tuttavia alla Commissione se intenda ugualmente ascoltare la relazione dell'onorevole Numeroso sull'argomento, tanto più che è qui presente il Sottosegretario di Stato per i trasporti.

RUSSO CARLO. Il parere della Commissione trasporti è necessario, perché la proposta contiene dati tecnici inerenti al servizio degli agenti amministrativi delle ferrovie che sfuggono alla nostra competenza. Di conseguenza, proporrei di rinviare anche la relazione, che potrà esserci fatta successivamente, quando potremo essere in grado di discuterla con l'ausilio del parere della Commissione trasporti.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI